CAMERA DEI DEPUTATI N. 1354-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MIGLIORI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 giugno 1959 *(Stampato n. 399)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 giugno 1959

—

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n 1354 sottoposto alla vostra approvazione tende ad assegnare al Governo un nuovo termine di tre mesi per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio Superiore della Magistratura alla nuova ripartizione per qualifiche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 17 febbraio 1958, n. 60. Tale nuovo termine si è reso necessario in quanto il primitivo termine di tre mesi fissato dall'articolo 1 di detta legge, avente ad oggetto la modifica del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie mediante apposita delega al Governo, era scaduto senza che fosse stato emanato il relativo decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce il principio che l'ammissione agli scrutini per le qualifiche superiori dei funzionari delle

cancellerie e segreterie giudiziarie avviene su apposita istanza degli interessati, rendendo così analogo il sistema delle promozioni per scrutinio a quello già in vigore per la Magistratura. Nel secondo comma dello stesso articolo 2 si stabilisce che la destinazione alle preture, ai fini del compimento del biennio di servizio in detti uffici giudiziari richiesto dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, come condizione per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo o segretario capo di terza classe, avvenga a richiesta degli interessati, salvo esigenza di servizio. E ciò per permettere ai funzionari di scegliere il momento ad essi più idonei secondo proprie circostanze di vita, di carriera e di salute.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi e il conferimento delle promozioni a qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di prima classe, continuino, finché non sia differentemente disposto, ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 8 maggio 1924. n. 745. e successive modificazioni.

In proposito va ricordato come, avendo un onorevole commissario domandato quale portata debba darsi alla dizione « fino a quando.... (*omissis*) continuano ad applicarsi le norme di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 e successive modificazioni » il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha risposto che il provvedimento avrà effetto *ex nunc*.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si vuole ovviare agli inconvenienti che potrebbero nascere dalla destinazione dei cancellieri e dei segretari in sedi di minore importanza o disagiate sino al definitivo adeguamento delle piante organiche di cui alla legge 17 febbraio 1958, n. 60, tenendo ben presenti le rilevanti vacanze negli organici di questo personale. Si concede pertanto la facoltà per un periodo non superiore a due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministro di grazia e giustizia di provvedere all'assegnazione ai posti direttivi o a quelli in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e dei segretari in pianta, indifferentemente ai funzionari delle diverse qualifiche, ad esclusione di quelle di cancelliere capo e di segretario capo di prima classe, che costituiscono la massima qualifica delle cancelliere e delle segreterie.

Taluni onorevoli componenti della Commissione hanno espresso qualche riserva sulla formula dell'articolo 4 del disegno di legge, sia per quanto concerne la genericità della facoltà accordata al Ministro di grazia e giustizia di assegnare ai posti direttivi o in sottordine indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche esclusa la massima, sia inoltre per la latitudine dell'accordata facoltà e per l'ampiezza del termine di efficacia della norma. La maggioranza della Commissione, però ha ritenuto che la formula adottata per l'articolo 4 sia giustificata dalla necessità di coprire i posti attualmente vacanti e si è dichiarata sodisfatta delle assicurazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia sul moderato uso che il Governo intende fare della facoltà concessagli.

Si confida pertanto che la Camera voglia approvare il disegno di legge che ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

MIGLIORI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

É assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio Superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

ART. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

ART. 3.

Fino a quando non sia diversamente disposto, per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice e lo svolgimento e la valutazione delle prove in materia di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le norme di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni.

ART. 4.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. L'articolo 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.